

Deliberazione 4 agosto 2010 – ARG/elt 129/10

Modificazioni e integrazioni delle disposizioni di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (Testo integrato *settlement*, TIS) con riferimento all'incentivazione dell'aggregazione delle misure (Aggregazione incentivante)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2005, n. 161/05 (di seguito: deliberazione n. 161/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: TIV);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 336/07 (di seguito: deliberazione n. 336/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 343/2007 (di seguito: deliberazione n. 343/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2008, ARG/elt 5/08;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 178/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 178/08);
- la deliberazione dell'Autorità 17 giugno 2009, ARG/elt 74/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/09);
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08 (di seguito: ARG/com 134/08);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 (di seguito: TIS) e successive modificazioni e integrazioni;

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, VIS 168/09 (di seguito: deliberazione VIS 168/09);
- la deliberazione dell’Autorità 3 febbraio 2010, ARG/elt 10/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 10/10);
- deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/com 128/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 128/10);
- il documento per la consultazione 6 agosto 2008, “Criteri di definizione ed attribuzione delle partite economiche inerenti al servizio di dispacciamento insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura e interventi in tema di servizio di dispacciamento” (di seguito: DCO 28/08);
- il documento per la consultazione 28 dicembre 2009, “Regolazione dell’aggregazione delle misure di energia elettrica e relativi elementi di incentivazione” (di seguito: DCO 41/09);
- le osservazioni degli operatori al DCO 41/09;
- il documento per la consultazione 21 maggio 2010, “Sistema informativo integrato per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati (SII)” (di seguito: DCO 14/10);
- le osservazioni degli operatori al DCO 14/10;
- la nota della Direzione Mercati dell’Autorità alla Società Terna SpA, prot. 5836 del 28 febbraio 2008 (di seguito: nota a Terna del 28 febbraio 2008);
- la lettera di Terna SpA prot. TE/P20080004328 del 17 marzo 2008, prot. Autorità n. 8156 del 20 marzo 2008 (di seguito: lettera 17 marzo 2008);
- la nota della Direzione Mercati dell’Autorità alla Società Terna SpA, prot. 12250 del 16 marzo 2009 (di seguito: nota 16 marzo 2009);
- la lettera di Terna prot. TE/P20090004414 del 7 aprile 2009, prot. Autorità n. 16719 del 7 aprile 2009 (di seguito: lettera 7 aprile 2009);
- la nota della Direzione Mercati dell’Autorità alla Società Terna SpA, prot. 0010360 del 8 marzo 2010 (di seguito: nota a Terna del 8 marzo 2010);
- la nota della Direzione Mercati dell’Autorità a Federutility, prot. 0010365 del 8 marzo 2010 (di seguito: nota a Federutility del 8 marzo 2010);
- la nota della Direzione Mercati alle imprese distributrici di riferimento, prot. 0010376 del 8 marzo 2010 (di seguito: nota alle imprese distributrici di riferimento del 8 marzo 2010);
- la lettera di Terna SpA prot. TE/P20100004694 del 14 aprile 2010, prot. Autorità n. 15426 del 15 aprile 2010 (di seguito: lettera 14 aprile 2010);
- la nota di sollecito della Direzione Mercati alle imprese distributrici di riferimento inadempienti alla nota 8 marzo 2010, prot. 0016414 del 23 aprile 2010 (di seguito: nota di sollecito alle imprese distributrici di riferimento del 23 aprile 2010);
- le lettere delle imprese distributrici in risposta alle note dell’Autorità 8 aprile 2010 e 23 aprile 2010) e in particolare: la lettera di A2A Reti (prot. Autorità n. 19842 del 24 maggio 2010), la lettera di ACEA Distribuzione SpA (prot. Autorità n. 16414 del 23 aprile 2010), la lettera di ASTEA SpA (prot. Autorità n. 17876 del 6 maggio 2010), la lettera di Azienda Energetica Reti SpA (prot. Autorità n. 14554 del 9 aprile 2010), la lettera di ASM Bressanone SpA (prot. Autorità n. 14387 del 7 aprile 2010), la lettera di AEM Gestioni (prot. Autorità n. 14765 del 12 aprile 2010), la lettera di Deval SpA (prot. Autorità n. 14934 del 13 aprile 2010), la lettera di Enel Distribuzione SpA (prot. Autorità n. 15490 del

16 aprile 2010), la lettera di IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi SpA (prot. Autorità n. 17616 del 5 maggio 2010), la lettera di HERA SpA (prot. Autorità n. 17880 del 6 maggio 2010), la lettera di SECAB SpA (prot. Autorità n. 27573 del 2 agosto 2010), la lettera di ACSM SpA (prot. Autorità n. 14468 del 8 aprile 2010), la lettera di AIR Azienda Intercomunale Rotaliana SpA (prot. Autorità n. 13931 del 2 aprile 2010), la lettera di AMAIE SpA (prot. Autorità n. 14552 del 9 aprile 2010), la lettera di Azienda San Severino Marche SpA (prot. Autorità n. 17102 del 30 aprile 2010), la lettera di Gelsia reti SRL (prot. Autorità n. 14762 del XX mese 2010), la lettera di SET Distribuzione SpA (prot. Autorità n. 15428 del 15 aprile 2010), la lettera di Azienda Specializzata Settore Multiservizi (prot. Autorità n. 17249 del 30 aprile 2010), la lettera di AEM Torino SpA (prot. Autorità n. 16183 del 22 aprile 2010), la lettera di AMET SpA (prot. Autorità n. 14392 del 7 aprile 2010), la lettera di STET Servizi Territoriali Est Trentino SpA (prot. Autorità n. 17235 del 30 aprile 2010), le comunicazioni di AGSM Distribuzione SRL (prot. Autorità n. 15255 e n. 15226 del 14 aprile 2010), la lettera di Odoardo Zecca SRL (prot. Autorità n. 14559 del 9 aprile 2010), la lettera di ATENA Azienda Territoriale Energia Ambiente Vercelli SpA (prot. Autorità n. 14761 del 12 aprile 2010), le comunicazioni di Energy-dis (prot. Autorità n. 27822, 27824, 27826, 27827, 27830, 27831, 27832, 27835, 27840 del 27 luglio 2010 e 27282 del 29 luglio 2010).

Considerato che:

- l'attività di aggregazione delle misure di energia elettrica ai fini del servizio di dispacciamento (di seguito: aggregazione delle misure) costituisce, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, parte integrante del servizio di dispacciamento;
- con la deliberazione n. 168/03, e successivamente la deliberazione n. 111/06, l'Autorità ha intestato in capo a Terna la responsabilità dell'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento (di seguito: aggregazione delle misure), stabilendo altresì che, ai fini della predetta attività, Terna si avvalga dell'opera delle imprese distributrici e, a partire dall'anno 2008, dell'opera di soggetti individuati con procedure ad evidenza pubblica;
- con la deliberazione n. 343/07, l'Autorità, vista l'impossibilità da parte di Terna di selezionare soggetti per l'aggregazione delle misure con procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire l'ordinato ed essenziale svolgimento dell'attività medesima, ha prolungato l'avvalimento delle imprese distributrici di cui al precedente punto per il biennio 2008-2009;
- con la medesima deliberazione di cui al precedente alinea è stato avviato un procedimento volto ad acquisire dai soggetti coinvolti nell'aggregazione delle misure elementi tecnici e di costo, anche al fine di valutare le modalità del successivo avvalimento dell'opera di soggetti diversi dalle imprese distributrici da parte di Terna e le relative modalità di selezione ad evidenza pubblica dei medesimi;
- l'Autorità, con la deliberazione VIS 168/09, ha chiuso l'istruttoria conoscitiva in merito alle anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento;

- con la deliberazione ARG/elt 74/09, l’Autorità, ai fini dell’aggregazione delle misure, ha prolungato l’avvalimento da parte di Terna delle imprese distributrici per l’anno 2010 mentre a partire dall’anno 2011 Terna si avvale dell’opera di soggetti individuati con procedure ad evidenza pubblica;
- con la deliberazione ARG/com 134/08 l’Autorità ha dato avvio a un procedimento volto alla definizione di un sistema informatico centralizzato per la gestione dei profili dei clienti finali nei mercati *retail* di energia elettrica e di gas;
- con il DCO 14/10, l’Autorità ha espresso i propri orientamenti sul Sistema Informativo Integrato che potrebbe comprendere, tra le altre, anche le funzioni sussidiarie dell’aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento nell’ambito della quale secondo il modello attuale Terna si avvale delle imprese distributrici;
- in risposta al DCO 14/10 alcuni operatori e associazioni di categoria hanno manifestato parere favorevole all'utilizzo del SII per processi anche diversi dallo *switching*, per il quale è primariamente giustificato, fra gli altri anche l'aggregazione misure ed evidenziando come la soluzione centralizzata consentirebbe, a livello di sistema, di minimizzare gli investimenti; in particolare parere favorevole è stato anche espresso dalla società TERNA che, come attuale responsabile dell’aggregazione delle misure nell’ambito del servizio di dispacciamento, ha sottolineato la maggiore efficienza del SII rispetto all’attuale complessità delle comunicazioni di dati.

Considerato inoltre che:

- con deliberazione n. 161/05 l’Autorità ha determinato i corrispettivi per l’aggregazione delle misure a carico degli utenti del dispacciamento per il periodo regolatorio 2004-2007, a partire dai dati di costo per le attività di aggregazione fornite dai soggetti interessati, ipotizzando che:
 - la copertura dei costi di investimento sostenuti dalle imprese distributrici per l’avvio delle attività di aggregazione delle misure avvenisse nel triennio 2005-2007;
 - i costi a carico di Terna e delle imprese distributrici fossero ripartiti in funzione del numero di punti di prelievo trattati orari e del numero dei punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione non rilevanti;
- con la deliberazione n. 343/07, nelle more della ridefinizione dei corrispettivi per l’aggregazione delle misure di cui al procedimento avviato con la medesima deliberazione, l’Autorità, a titolo di remunerazione in acconto per Terna e le imprese distributrici, ha prorogato l’applicazione dei corrispettivi di cui alla deliberazione n. 161/05 anche agli anni successivi al 2007;
- con la deliberazione ARG/elt 74/09, l’Autorità ha modulato i corrispettivi di aggregazione in acconto per tenere conto delle economie di scala associate all’incremento dei punti di prelievo trattati su base oraria e all’incremento dei punti di immissione. Tali incrementi sono dovuti da un lato all’estensione del trattamento orario dapprima a tutti i punti di prelievo connessi in media tensione, operata dal TIV con decorrenza 1 luglio 2007, e successivamente a tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW, operata dal TILP con decorrenza 1 aprile 2009 e dall’altro all’incremento del numero dei punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione non

- rilevanti per effetto della connessione di numerosi impianti afferenti alla cosiddetta generazione distribuita (GD);
- l'introduzione del *load profiling* per fasce, l'evoluzione della disciplina dei conguagli e la diffusione delle unità di produzione in regime di scambio sul posto con potenza disponibile non superiore a 55 kW ha comportato una variazione dell'attività di aggregazione da parte delle imprese distributrici;
 - sulla base della tassonomia dell'aggregazione definita nel DCO 41/09, l'Autorità ha proposto di introdurre:
 - un corrispettivo a carico degli utenti del dispacciamento e versato a Terna, caratterizzato dalle seguenti componenti:
 - i. corrispettivo di aggregazione per le immissioni, applicato a ciascuna unità di produzione non rilevante e differenziato per le unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW (già previsto nel TIS);
 - ii. corrispettivo di aggregazione per i prelievi, applicato a ciascun punto di prelievo trattato su base oraria, articolato in un corrispettivo a copertura dei costi di Terna e in un corrispettivo a copertura dei costi delle imprese distributrici (già previsto nel TIS);
 - iii. corrispettivo di aggregazione ai fini della profilazione convenzionale dei prelievi, applicato a ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria (proposta dell'Autorità);
 - un corrispettivo versato da Terna alle imprese distributrici caratterizzato dalle seguenti componenti:
 - i. corrispettivo di aggregazione dei prelievi, funzione, in ciascun mese, del numero di utenti del dispacciamento aventi inclusi nel proprio contratto di dispacciamento punti di prelievo trattati su base oraria e del numero complessivo di punti di prelievo trattati su base oraria connessi alla rete dell'impresa distributtrice (già previsto nel TIS);
 - ii. corrispettivo di aggregazione ai fini della profilazione convenzionale, funzione, in ciascun mese, del numero di CRPU calcolati dall'impresa distributtrice e del numero complessivo di punti di prelievo non trattati su base oraria serviti e connessi alla rete dell'impresa distributtrice;
 - in esito al DCO 41/09:
 - i soggetti interessati hanno espresso generale condivisione della tassonomia dell'aggregazione;
 - i soggetti interessati hanno inoltre manifestato la necessità che l'Autorità chiarisca l'eventuale intenzione di applicare o meno il corrispettivo di aggregazione anche ai punti di prelievo non trattati su base oraria nella titolarità dell'Acquirente Unico, accompagnata dal generale e condiviso auspicio che non si creino distorsioni fra il regime di tutela e il mercato libero;
 - i soggetti interessati hanno manifestato generale condivisione rispetto alle tipologie di corrispettivi proposti, segnalando tuttavia all'Autorità di tenere in considerazione, nella definizione del corrispettivo per i punti non trattati su base oraria, anche dei costi sostenuti dalle imprese distributrici per l'aggregazione delle unità in regime di scambio sul posto con potenza disponibile non superiore a 55 kW;

- la remunerazione dell'attività di aggregazione è da sottrarre all'ammontare dei costi operativi riconosciuti per gli altri servizi regolati poiché i costi delle stessa risultano già riconosciuti dai relativi meccanismi specifici;
- con le note della Direzione Mercati dell'Autorità (a Terna, Federutility e alle imprese distributrici di riferimento) del 8 marzo 2010 sono stati chiesti i dati di costo per l'aggregazione delle misure relativi al triennio 2008 – 2010;
- con le medesime note di cui al precedente alinea è stato richiesto l'invio all'Autorità, contestualmente ai dati di costo per l'aggregazione delle misure, di una dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante, tra l'altro:
 - l'esclusiva pertinenza dei dati forniti con l'attività di aggregazione delle misure;
 - che gli investimenti e i costi dichiarati non sono stati tenuti in considerazione nella definizione della remunerazione né del servizio di distribuzione né del servizio di misura di cui al Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita (TIT).
- sono pervenute all'Autorità risposte alle note di cui al precedente alinea da parte di Terna, di 26 imprese distributrici di riferimento e 23 imprese distributrici sottese, per un totale indicativo di oltre 35 milioni di punti di prelievo, rappresentativo della quasi totalità del contesto nazionale;
- 22 imprese distributrici hanno inviato all'Autorità, con le comunicazioni di cui alle note 8 marzo 2008, la dichiarazione del legale rappresentante richiesta con le medesime note;
- i dati raccolti sono sufficientemente rappresentativi dei costi sostenuti dalle imprese distributrici nell'ambito dell'aggregazione delle misure per il triennio 2008 – 2010;
- con le lettere 20 marzo 2008, 7 aprile 2009 e 14 aprile 2010 Terna ha fornito all'Autorità informazioni sui proventi ed oneri connessi alla regolazione dei corrispettivi per l'aggregazione delle misure per gli anni 2007, 2008 e 2009;
- le attività dell'aggregazione della misura non hanno subito sostanziali modifiche regolatorie dall'anno 2009, pertanto è più che ragionevole assumere che i costi per tali attività nell'anno 2010 non siano superiori a quanto dalle imprese rappresentato per l'anno 2009 e al contempo non sono stati variati i corrispettivi unitari da applicare al numero di punti di prelievo trattati orari, che risulta in costante lieve aumento;
- dall'analisi dei dati raccolti si evince che i corrispettivi in acconto versati da Terna per gli anni 2008 e 2009 e le stime dei corrispettivi e 2010 hanno coperto i costi complessivi sostenuti dalle imprese distributrici per l'aggregazione delle misure per il triennio, e conseguentemente non si manifesta la necessità di effettuare un conguaglio per il triennio 2008-2010;
- nella lettera 14 aprile 2010, Terna segnala che i costi comunicati nell'ambito dell'indagine dell'Autorità di cui alla nota 8 marzo 2010 sono stati tenuti in considerazione nella determinazione della componente DIS in coerenza con le disposizioni di separazione contabile per attività;
- nella determinazione dei corrispettivi, siano ammissibili i dati pervenuti delle sole imprese distributrici che hanno anche inviato all'Autorità la dichiarazione del legale rappresentante di cui alla nota 8 marzo 2010.

Considerato anche che:

- con il TIS l'Autorità ha condizionato l'esecuzione del conguaglio *load profiling* per ciascun utente del dispacciamento alla verifica di coerenza fra l'energia assoggettata al trasporto e quella per cui sono determinati i corrispettivi di dispacciamento per ciascuna area di riferimento, considerando che un eventuale disallineamento possa essere l'esito di una aggregazione effettuata non correttamente;
- nel DCO 41/09 l'Autorità ha:
 - proposto di incentivare l'attività di aggregazione delle misure attraverso la modulazione, sia premiante che penalizzante, dei corrispettivi di aggregazione delle misure pagati da Terna a ciascuna impresa distributrice in funzione dei livelli prestazionali globali conseguiti da quest'ultima nell'aggregazione delle misure dei prelievi trattati su base oraria e non trattati su base oraria;
 - proposto l'individuazione di un livello prestazionale di riferimento cui legare l'erogazione del 100% del corrispettivo di aggregazione laddove prestazioni superiori comporterebbero un premio per l'impresa distributrice, mentre prestazioni inferiori comporterebbero una riduzione del corrispettivo, fino al possibile azzeramento dello stesso in presenza di prestazioni particolarmente scadenti;
 - proposto che Terna proceda all'erogazione alle imprese distributrici di un acconto sui corrispettivi di aggregazione delle misure entro il termine del secondo mese successivo a quello di competenza pari al 50% del corrispettivo complessivamente dovuto per quel mese;
 - evidenziato che le cause di un'aggregazione "non corretta" possono essere ricondotte anche a vizi che attengono al servizio di misura di cui al TIT e pertanto andrebbero scorporate dalle responsabilità specifiche dell'aggregazione stessa;
 - ritenuto di posticipare ad un secondo momento l'eventuale introduzione di specifica regolazione incentivante per Terna in qualità di responsabile dell'aggregazione;
- in esito al DCO 41/09:
 - i soggetti interessati hanno generalmente condiviso l'approccio dell'Autorità;
 - ad alcuni soggetti non sono chiari i criteri di pesatura dei parametri prestazionali ai fini della valutazione complessiva dell'attività dell'aggregazione;
 - due soggetti ritengono che i risultati prestazionali determinatisi dovrebbero essere resi disponibili agli utenti del dispacciamento;
 - alcuni utenti del dispacciamento ritengono che i parametri prestazionali a regime proposti dall'Autorità, specie con riferimento ai punti orari, siano troppo poco stringenti;
 - quattro soggetti raccomandano attenzione rispetto ai costi sul sistema che il sistema premiante degli indicatori prestazionali potrebbe indurre, a fronte di benefici incerti per gli utenti del dispacciamento;
 - due soggetti ritengono non opportuno un transitorio con effetti economici per gli utenti del dispacciamento attenuati rispetto alla proposta di regime;

- un'impresa distributrice e un utente del dispacciamento concordano con misure di gradualità di applicazione;
- i criteri di pesatura dei parametri prestazionali ai fini della valutazione complessiva dell'attività dell'aggregazione tengono in considerazione:
 - la coerenza con le disposizioni di cui al TIS in merito alle condizioni necessarie per la liquidazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche di settlement determinate nella sessione SEM2 e delle partite economiche del conguaglio *load profiling*;
 - sterilizzare le cause di una "non corretta" aggregazione causata da vizi che attengono al servizio di misura di cui al TIT promuovendo la coerenza tra l'energia determinata per il servizio di dispacciamento e l'energia assoggettata al trasporto in fase di conguaglio.

Considerato altresì che:

- nel DCO 28/08 l'Autorità ha fornito una prima indicazione sull'introduzione di meccanismi incentivanti legati alle performance di espletamento dell'aggregazione delle misure che ha poi ulteriormente sviluppato nel DCO 41/09;
- in particolare nel DCO 41/09 l'Autorità ha illustrato, al fine di garantire il regolare adempimento degli obblighi posti in capo alle imprese distributrici nell'ambito dell'aggregazione delle misure, ai sensi dell'articolo 8 del TIS, un sistema di indennizzi automatici, erogati direttamente dalle imprese distributrici agli utenti del dispacciamento, in caso di ritardo nelle comunicazioni verso tali utenti o in caso di incoerenza dei dati comunicati; in particolare, l'Autorità ha prefigurato quattro tipi di indennizzi:
 - per il ritardo nella messa a disposizione dell'elenco dei punti di prelievo inclusi nel mese successivo nel contratto di dispacciamento (di seguito: anagrafica), rispetto al termine previsto dal comma 36.2 del TIS (di seguito: Ritardata Anagrafica);
 - per il ritardo nella messa a disposizione dei dati di misura relativi a punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento (di seguito: curve orarie), rispetto al termine previsto dal comma 36.1 lettera a) del TIS (di seguito: Ritardate Curve Orarie);
 - per le divergenze tra gli elenchi dei punti trattati su base oraria oggetto della comunicazione dell'anagrafica e quelli oggetto della comunicazione delle curve orarie (di seguito: Punti Trattati Orari Divergenti);
 - per le incoerenze tra le informazioni oggetto della comunicazione delle curve orarie e quelle oggetto della comunicazione dell'aggregazione delle misure ai fini del settlement, effettuata dalle imprese distributrici, sottese e di riferimento, sensi degli artt. 38 e 39 del TIS (di seguito: Curve Orarie Incoerenti);
- le osservazioni pervenute evidenziano una generale condivisione in merito alla regolazione incentivante dell'aggregazioni delle misure;
- rispetto ai profili attuativi del sistema di indennizzi automatici prospettato dall'Autorità, sono emersi i seguenti rilievi critici:
 - non sarebbero esplicitati i criteri posti a base del calcolo degli indennizzi prospettati dall'Autorità; al riguardo, numerosi utenti del dispacciamento

hanno evidenziato l'inadeguatezza dei valori indicati, rispetto ai più elevati oneri di sbilanciamento sostenuti dagli utenti in conseguenza delle inefficienze delle imprese distributrici, ma rispetto ai quali gli indennizzi dovrebbero essere commisurati;

- alcune imprese distributrici e numerosi utenti del dispacciamento non condividono la previsione di indennizzi differenziati per imprese distributrici in ragione del numero complessivo di punti di prelievo gestiti;
- alcuni operatori hanno contestato la disciplina dell'indennizzo per Curve Orarie Incoerenti, in quanto, secondo alcuni, non delimiterebbe in modo adeguato le responsabilità tra imprese distributrici sottese e di riferimento mentre, secondo altri, graverebbe l'utente del dispacciamento dell'onere di accertare i presupposti per l'applicazione dell'indennizzo;
- la generalità degli operatori ha evidenziato l'esigenza che, al fine di evitare complessità gestionali nella fatturazione del servizio di trasporto e dei rapporti commerciali tra fornitore e cliente finale, l'indennizzo sia erogato mediante modalità distinte e separate rispetto alla fatturazione del servizio di trasporto, come invece prospettato dall'Autorità;
- l'istituto dell'indennizzo automatico, di cui all'art.2, comma 12, lettera g), della legge n.481/95, persegue una duplice finalità:
 - assicurare all'utente del servizio un primo ristoro, di natura forfetaria, per le possibili disfunzioni causate dall'esecuzione di prestazioni inefficienti da parte dell'esercente; ciò a prescindere dal fatto che tali disfunzioni si siano effettivamente verificate, nonché dall'ammontare dell'eventuale danno effettivamente patito;
 - garantire il corretto adempimento, da parte dell'esercente, degli obblighi previsti dall'Autorità nell'erogazione di determinate prestazioni,
- da quanto sopra consegue che gli indennizzi automatici che l'Autorità intende porre a carico delle imprese distributrici nell'ambito dell'aggregazione delle misure:
 - non devono essere commisurati agli oneri per lo sbilanciamento sostenuti dagli utenti, per i quali è peraltro fatto salvo ogni diritto di adire alla giustizia ordinaria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
 - devono costituire un efficace deterrente per l'impresa distributtrice, cui gli indennizzi devono fornire un segnale sull'importanza degli obblighi in funzione dei quali sono previsti;
- rispetto a quest'ultimo profilo, la tempestività e la correttezza delle comunicazioni delle anagrafiche, da parte delle imprese distributrici, costituiscono adempimenti essenziali per il corretto funzionamento del sistema elettrico, sia per la corretta programmazione da parte degli utenti, sia per quanto riguarda la corretta erogazione del servizio di dispacciamento da parte di Terna;
- i costi sostenuti dalle imprese distributrici per l'aggregazione delle misure sono relativamente modesti – così come i connessi corrispettivi – con la conseguenza che il sistema degli indennizzi automatici costituisce lo strumento più efficace per garantire l'adempimento delle sopra richiamate prestazioni;
- le penali, gli indennizzi e i risarcimenti automatici sono sottratti all'ammontare dei costi operativi riconosciuti per gli altri servizi regolati.

Considerato infine che:

- i presupposti per la sua erogazione dell'indennizzo, per la natura del medesimo, devono essere accertati direttamente dal soggetto obbligato, con la conseguente esigenza che la regolazione dell'Autorità definisca le misure idonee a consentire all'utente una verifica sul rispetto degli obblighi e la corretta corresponsione dell'indennizzo;
- la deliberazione n.162/08 ha disciplinato dettagliatamente il flusso dell'anagrafica, prevedendo la tracciabilità del momento della messa a disposizione e l'obbligo per le imprese distributrici di tenere un registro di archiviazione degli invii per 5 anni;
- le caratteristiche di dettaglio, identificazione univoca e tracciabilità della messa a disposizione dei dati di misura dei punti trattati orari sono oggetto dei lavori del gruppo avviato con la deliberazione ARG/elt 10/10 e tali caratteristiche risultano essenziali anche per i diversi controlli di coerenza fra i diversi obblighi informativi prospettati dall'Autorità nel DCO 41/09;
- ai fini di permettere all'utente del dispacciamento la verifica del rispetto degli obblighi e dell'eventuale diritto all'indennizzo per la mancata coerenza fra le curve orarie e gli aggregati orari ai fini del *settlement* che ciascuna impresa distributtrice determina anche il flusso informativo riguardante tali aggregati delle curve orarie trasmesso a Terna debba garantire le caratteristiche di dettaglio, identificazione univoca e tracciabilità della messa a disposizione.

Ritenuto che:

- sia necessario, visto l'orientamento dell'Autorità alla ristrutturazione dei processi informativi di cui al DCO 14/10 e alla deliberazione ARG/com 128/10 e viste le indicazioni che l'esperienza acquisita attraverso il SII potrebbe fornire circa l'assetto organizzativo più efficiente per la gestione dei dati di misura, prolungare l'avvalimento delle imprese distributrici ai fini dell'aggregazione delle misure.

Ritenuto inoltre che:

- sia opportuno in via conservativa, salvo eventuale verifica, assumere che gli investimenti e i costi operativi futuri delle imprese distributrici per l'aggregazione delle misure saranno dell'ordine di quelli del triennio 2008 – 2010, per via, da un lato, dello stabilizzarsi della disciplina del *settlement* e, dall'altro, della prevista introduzione della standardizzazione dei flussi in esito all'avvio del procedimento di cui alla deliberazione ARG/elt 10/10;
- sia opportuno, in via cautelativa per le imprese distributrici, definire il valore dei corrispettivi di aggregazione futuri sulla base dei dati di costo dichiarati dalle imprese distributrici per il triennio 2008-2010;
- sia necessario riconsiderare il corrispettivo di aggregazione versato dagli utenti del dispacciamento a remunerazione dell'attività di Terna di cui all'art. 15, comma 15.1 e 15.2 del TIS in considerazione della lettera di Terna del 14 aprile 2010;

- sia necessario rideterminare, a partire dal 1 gennaio 2011, i corrispettivi di aggregazione sulla base di quanto proposto nel DCO 41/09 e delle osservazioni pervenute e in particolare introdurre:
 - un corrispettivo di aggregazione dei prelievi versato da Terna alle imprese distributrici funzione, in ciascun mese, del numero di utenti del dispacciamento aventi inclusi nel proprio contratto di dispacciamento punti di prelievo trattati su base oraria e del numero complessivo di punti di prelievo trattati su base oraria connessi alla rete dell'impresa distributrice (già previsto nel TIS);
 - un corrispettivo di aggregazione dei prelievi dei punti di prelievo non trattati su base oraria ai fini della profilazione convenzionale e delle attività di conguaglio versato da Terna alle imprese distributrici funzione, in ciascun mese, del numero di utenti del dispacciamento aventi inclusi nel proprio contratto di dispacciamento punti di prelievo non trattati su base oraria e del numero complessivo di punto di prelievo non trattati su base oraria connessi alla rete dell'impresa distributrice. Tale corrispettivo ingloba anche i costi sostenuti dalle imprese distributrici per l'aggregazione delle misure delle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW.

Ritenuto anche che:

- sia necessario introdurre dei parametri prestazionali di efficacia ed efficienza dell'aggregazione dei prelievi trattati su base oraria attraverso:
 - il confronto tra l'energia assoggettata al trasporto e l'energia aggregata delle curve orarie a seguito delle rettifiche di *settlement* (efficacia);
 - attraverso il confronto fra l'energia aggregata delle curve orarie a seguito delle rettifiche di *settlement* e l'energia comunicata ai fini del *settlement* mensile (efficienza);
- sia necessario introdurre dei parametri prestazionali di efficacia dell'aggregazione dei prelievi non trattati su base oraria attraverso il confronto tra l'energia assoggettata al trasporto e l'energia aggregata delle curve orarie a seguito delle rettifiche della sessione SEM2 di cui al TIS.

Ritenuto altresì che:

- sia necessario introdurre un sistema di indennizzi automatici connessi all'adempimento degli obblighi informativi delle imprese distributrici nell'ambito dell'aggregazione delle misure;
- sia opportuno a tal fine introdurre i quattro tipi di indennizzi sopra identificati, in caso di Ritardata Anagrafica, Ritardate Curve Orarie, Punti Trattati Orari Divergenti, Curve Orarie Incoerenti;
- sia opportuno che il valore dei predetti indennizzi non penalizzi eccessivamente quelle di dimensioni più contenute e che sia ragionevole assumere la numerosità dei punti di prelievo dell'impresa distributrice come parametro della dimensione dell'impresa distributrice;
- sia peraltro necessario temperare tale esigenza con la natura forfetaria dell'indennizzo e con la contrapposta esigenza di garantire parità di trattamento agli utenti del dispacciamento di fronte all'inadempimento della stessa natura;

- sia opportuno a tal fine fissare, per ciascun tipo di indennizzo, diversi indennizzi massimi distinti in ragione del numero di punti di prelievo complessivamente serviti dall'impresa distributrice inadempiente; sia a tal fine necessario prevedere tale valore massimo anche per l'indennizzo per Ritardate Curve Orarie in ragione del numero di giorni di ritardo compiuto per ciascun punto di prelievo sulla messa a disposizione;
- sia opportuno, ai fini di trasparenza e semplificazione, prevedere che gli indennizzi automatici siano erogati mediante modalità di fatturazione separate e distinte rispetto alla fatturazione dei corrispettivi del servizio di trasporto da parte dell'impresa distributrice ed entro tempi certi.

Ritenuto infine che:

- sia opportuno rimandare a successivo provvedimento l'applicazione degli indennizzi per le Ritardate Curve Orarie, Punti Trattati Orari Divergenti, Curve Orarie Incoerenti in attesa degli esiti del procedimento avviato con deliberazione ARG/elt 10/10 e in tale occasione valutare le eventuali modifiche ai soggetti destinatari dei flussi, e conseguentemente portatori del diritto di indennizzo, includendo l'Acquirente unico e gli esercenti del servizio di tutela;
- sia necessario, in vista dell'applicazione di cui al precedente alinea, prevedere che per la responsabilizzazione individuale delle imprese distributrici in merito alla coerenza delle Curve orarie, Terna riceva e pubblichi gli aggregati delle singole imprese distributrici, oltre all'aggregato per area di riferimento, e che per tali flussi informativi predisponga modalità e requisiti di identificazione univoca e tracciabilità della messa a disposizione; sia inoltre necessario porre l'obbligo in capo sia a Terna che a tutte le imprese distributrici di archiviazione di tali invii per 5 anni;
- sia opportuno prevedere che l'applicazione dell'indennizzo in caso di Ritardata Anagrafica trovi avvio con riferimento all'anagrafica di Febbraio 2011 allo scopo di permettere un tempo di adeguamento operativo agli operatori in vista del nuovo meccanismo;
- sia opportuno prevedere, in ottica di gradualità applicativa e al fine di permettere all'Autorità di acquisire elementi conoscitivi sul dispiego e l'efficacia del nuovo meccanismo, che per l'anno 2011 gli indennizzi automatici attivati siano erogati in misura del 30% dei valori determinati

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 nei termini di seguito indicati:
 - a. all'articolo 8, comma 8.2 il seguente inciso è soppresso:
"Fino all'anno 2010";
 - b. all'articolo 8, il comma 8.3 è abrogato;
 - c. all'articolo 76, dopo il comma 76.6 sono introdotti i seguenti commi:
"76.7 Terna e le imprese distributrici registrano e archiviano per un periodo minimo di 5 anni gli adempimenti di cui a i commi 37.1 lettera b), 38.1 lettera b).

76.8 Entro il 31 ottobre 2010 Terna stabilisce e comunica alle imprese distributrici le caratteristiche di individuazione univoca e tracciabilità per gli obblighi di cui al comma 38.1 lettera b).

76.9 Entro il 31 dicembre 2010 le imprese distributrici adottano le modalità stabilite da Terna di cui al comma 76.7; le imprese distributrici sottese applicano le medesime modalità anche agli obblighi informativi di cui al comma 37.1 lettera b).”;

2. di modificare l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 nei termini di seguito indicati:

a. all’articolo 15, il comma 15.1 è soppresso;

b. all’articolo 15, il comma 15.2 è sostituito dal seguente:

“Entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di competenza, ciascun utente del dispacciamento paga a Terna il corrispettivo per l’aggregazione delle misure in prelievo pari alla somma de:

a) il prodotto fra il corrispettivo unitario \overline{CAP}_D^{PO} di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento e il numero dei punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel proprio contratto di dispacciamento;

b) il prodotto fra il corrispettivo unitario \overline{CAP}_D^{PNO} di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento e il numero dei punti di prelievo non trattati su base oraria.”;

c. all’articolo 15, il comma 15.3 è sostituito dal seguente:

“15.3 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza, Terna paga a ciascuna impresa distributtrice avente punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale ed iscritti nel registro di cui al comma 14.1 il corrispettivo a remunerazione dell’attività prestata dalle medesime imprese pari a:

a) per un numero compreso fra 1 e 50 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell’ambito di competenza dell’impresa distributtrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1:

$$\overline{CAP}_D^{PO} = \overline{CAP}_F^{PO} + \sqrt{UdD} \cdot \overline{CAP}_{UD}^{PO} ;$$

b) per un numero compreso fra 51 e 400 di punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nell’ambito di competenza dell’impresa distributtrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1.

$$\overline{CAP}_D^{PO} = \overline{CAP}_F^{PO} + \sqrt{UdD} \cdot \overline{CAP}_{UD}^{PO} + (PTO_p^{PO} - 50) \cdot \overline{CAP}_{D50}^{PO} ;$$

c) per un numero superiore a 400 di punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nell’ambito di competenza dell’impresa distributtrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1:

$$\overline{CAP}_D^{PO} = \overline{CAP}_F^{PO} + \sqrt{UdD} \cdot \overline{CAP}_{UD}^{PO} + 350 \cdot \overline{CAP}_{D50}^{PO} + (PTO_p^{PO} - 400) \cdot \overline{CAP}_{D400}^{PO}$$

dove:

- PTO_p^{PO} è il numero di punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nell’ambito compresi nell’ambito territoriale

dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1;

- UdD è il numero di soggetti che hanno concluso un contratto di trasporto con l'impresa distributrice;
- \overline{CAP}_F^{PNO} , $\overline{CAP}_{UD}^{PNO}$, $\overline{CAP}_{D50}^{PNO}$, $\overline{CAP}_{D400}^{PNO}$ sono i corrispettivi unitari di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento.

d. all'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:
 "15.4 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza, Terna paga a ciascuna impresa distributrice avente punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale ed iscritti nel registro di cui al comma 14.1 il corrispettivo a remunerazione dell'attività prestata dalle medesime imprese pari a:

d) per un numero compreso fra 1 e 8.000 di punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1:

$$\overline{CAP}_D^{PNO} = \overline{CAP}_F^{PNO} + \sqrt{UdD} \cdot \overline{CAP}_{DU}^{PNO};$$

e) per un numero compreso fra 8.000 e 64.000 di punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1:

$$\overline{CAP}_D^{PNO} = \overline{CAP}_F^{PNO} + \sqrt{UdD} \cdot \overline{CAP}_{UD}^{PNO} + (PTO_P^{PNO} - 8.000) \cdot \overline{CAP}_{D8.000}^{PNO}$$

;

f) per un numero superiore a 64.000 di punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1:

$$\overline{CAP}_D^{PNO} = \overline{CAP}_F^{PNO} + \sqrt{UdD} \cdot \overline{CAP}_{UD}^{PNO} + 7.950 \cdot \overline{CAP}_{D8.000}^{PNO} + (PTO_P^{PNO} - 8.000) \cdot \overline{CAP}_{D64.000}^{PNO}$$

dove:

- PTO_P^{PNO} è il numero di punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nell'ambito compresi nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1;
- UdD è il numero di soggetti che hanno concluso un contratto di trasporto con l'impresa distributrice;
- \overline{CAP}_F^{PNO} , $\overline{CAP}_{UD}^{PNO}$, $\overline{CAP}_{D8.000}^{PNO}$, $\overline{CAP}_{D64.000}^{PNO}$ sono i corrispettivi unitari di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento.”;

e. all'articolo 38, il comma 38.1 lettera b) è sostituito dal seguente:
 “b) ai fini dell'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica entro il giorno 20 di ciascun mese, determina e comunica a Terna l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria e ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nel proprio

ambito territoriale e nella propria area di riferimento e comunica a Terna i dati ricevuti ai sensi del comma 37.1 lettera b);”;

f. l’articolo 45 è sostituito dal seguente:

“Articolo 45

Parametri prestazionali globali per l’aggregazione delle misure

45.1 Per ciascun mese, per ciascuna area e ciascuna impresa distributrice è definito il parametro $QTRAS_{ID,m}$ dato dalla formula seguente:

$$QTRAS_{ID,m} = \frac{\sum_{UdD} |E_{disp,UdD} - E_{tras,UdD}|}{\max\left(\sum_{UdD} E_{disp,UdD}, \sum_{UdD} E_{tras,UdD}\right)} * 100$$

dove:

- a) $E_{disp,UdD}$ è l’energia prelevata nel mese dagli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, determinata ai fini delle comunicazioni per la sessione SEM2;
- b) $E_{tras,UdD}$ è l’energia assoggettata al trasporto nel mese e dagli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria.

45.2 Per ciascun mese, per ciascuna area e ciascuna impresa distributrice è definito il parametro $QRETT_{ID,m}$ dato dalla formula seguente:

$$QRETT_{ID,m} = \frac{\sum_{UdD} |E_{disp,UdD} - E_{dispmens,UdD}|}{\max\left(\sum_{UdD} E_{disp,UdD}, \sum_{UdD} E_{dispmens,UdD}\right)} * 100$$

dove

dove:

- a) $E_{disp,UdD}$ è l’energia prelevata nel mese dagli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, determinata ai fini delle comunicazioni per la sessione SEM2;
- b) $E_{dispmens,UdD}$ è l’energia prelevata in ciascun mese dagli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, come comunicata ai fini del *settlement* mensile.

45.3 Per ciascun mese, per ciascuna area e ciascuna impresa distributrice è definito il parametro $QTOT$ è dato dalla formula seguente:

$$QTOT = QRETT_{ID,m} + \tau^{PO} * QTRAS_{ID,m}$$

dove:

- a) τ^{PO} è individuato dalla Tabella 10;

45.4 Per ciascun anno, per ciascuna area e ciascuna impresa distributrice è definito il parametro $NTRAS_{ID,a}$ dato dalla formula seguente:

$$NTRAS_{ID,a} = \frac{\sum_{UdD} |E_{dispno,UdD} - E_{trasno,UdD}|}{\max(\sum_{UdD} E_{dispno,UdD}, \sum_{UdD} E_{trasno,UdD})} * 100$$

dove

- a) $E_{dispno,UdD}$ è l'energia prelevata dagli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria, come somma sulle fasce e sui mesi, dei valori comunicati ai fini del conguaglio annuale *load profiling* ;
- b) $E_{trasno,UdD}$ è l'energia assoggettata al trasporto, come somma sui mesi, per gli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria.

45.5 Per ciascun anno, per ciascuna area e ciascuna impresa distributrice è definito il parametro $NTOT$ dato dalla formula seguente:

$$NTOT = \tau^{PNO} * NTRAS$$

dove:

- a) è individuato dalla Tabella 10;
- g. L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

“Articolo 46

Premi e penalità per l'aggregazione delle misure

46.1 Il corrispettivo CAP_D^{PO} di cui al comma 15.3 è modulato dal seguente fattore percentuale modulante F^{PO} :

per $0 \leq QTOT < 1$ è definito $F^{PO} = -20 \cdot QTOT + 120$

per $1 \leq QTOT < 15$ è definito $F^{PO} = -7,143 \cdot QTOT + 107,143$

per $QTOT \geq 15$ è definito $F^{PO} = 0$

46.2 Il corrispettivo CAP_D^{PNO} di cui al comma 15.4 è modulato dal seguente fattore percentuale modulante F^{PNO} :

per $0 \leq NTOT < 4$ è definito $F^{PNO} = -5 \cdot NTOT + 120$

per $1 \leq NTOT < 50$ è definito $F^{PNO} = -2,174 \cdot NTOT + 108,696$

per $NTOT \geq 50$ è definito $F^{PNO} = 0$ ”;

- h. L'articolo 47 è sostituito dal seguente:

“Articolo 47

Indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento

47.1 In caso di mancato rispetto dei termini della comunicazione all'utente del dispacciamento da parte dell'impresa distributrice ai sensi del comma 36.2, l'indennizzo automatico è determinato in base alla Tabella 6 e corrisposto all'utente del dispacciamento dall'impresa distributrice.

47.2 In caso di mancato rispetto dei termini della comunicazione all'utente del dispacciamento da parte dell'impresa distributrice ai sensi del comma 36.1 lettera a), l'indennizzo automatico è determinato in base alla Tabella 7 e corrisposto all'utente del dispacciamento dall'impresa distributrice.

47.3 In caso di mancata coerenza fra la compilazione dell'anagrafica dei punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del comma 36.2 e delle curve orarie messe a disposizione ai sensi del comma 36.1 lettera a), l'indennizzo automatico è determinato in base alla Tabella 8 e corrisposto all'utente del dispacciamento dall'impresa distributrice.

47.4 In caso di mancata coerenza fra le curve orarie inviate all'utente del dispacciamento ai sensi del comma 36.1 lettera a) e gli aggregati orari inviati dalle imprese distributrici e resi disponibili da Terna ai sensi del comma 38.1 lettera b) per l'indennizzo automatico è determinato in base alla Tabella 9 e corrisposto all'utente del dispacciamento dall'impresa distributrice.”;

- i. L'articolo 48 è sostituito dal seguente:

“Articolo 48

Modalità di erogazione dei premi e delle penalità alle imprese distributrici e di corresponsione degli indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento

48.1 Per ciascuna impresa distributrice Terna procede all'erogazione, in acconto, dei corrispettivi di aggregazione delle misure di cui all'art. 15 .

48.2 Entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di competenza, Terna determina per ciascuna impresa distributrice gli indici NTOT (su base annua) e QTOT (su base mensile) e l'ammontare dei corrispettivi di aggregazione corrispondenti a tale indici.

48.3 Entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di competenza Terna liquida il saldo dei corrispettivi di aggregazione alle imprese distributrici;

48.4 Qualora il corrispettivo di aggregazione spettante ad un'impresa distributrice sia inferiore all'acconto già erogato da Terna, il recupero di quanto versato in eccedenza avviene a valere sui corrispettivi di aggregazione che saranno erogati nei mesi successivi.

48.5 Gli indennizzi automatici sono corrisposti dall'impresa distributrice all'utente del dispacciamento entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui il diritto all'indennizzo si è determinato, con dettaglio per ciascun indennizzo.

48.6 In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte dell'impresa distributrice nei termini del comma 0, la corresponsione dell'indennizzo automatico avviene in misura pari a tre volte l'indennizzo

dovuto. L'indennizzo automatico deve comunque essere corrisposto entro 6 mesi dalla data entro cui l'obbligo informativo doveva essere adempiuto.”;

- j. L'articolo 49 è sostituito dal seguente:

“Articolo 49

Comunicazione delle imprese distributrici all'Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni

“49.1 Entro il 15 settembre di ciascun anno Terna rende noti i parametri prestazionali $QTRAS_{ID,m}$, $QRETT_{ID,m}$, $NTRAS_{ID,a}$, $QTOT$ e $NTOT$ di cui all'articolo 45 e i fattori percentuale modulanti F^{PO} e F^{PNO} di cui all'articolo 46.”;

49.2 Entro il 31 ottobre di ciascun anno le imprese distributrici inviano all'Autorità, con modalità che la stessa stabilisce, un resoconto mensile dell'applicazione degli indennizzi automatici di cui all'articolo 47.”;

- k. All'articolo 70, il comma 70.3 è sostituito dal seguente:

“70.3 Entro il 20 maggio di ciascun anno, ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui ai commi 27.3, 55.2 e dell'articolo 45, ciascuna impresa distributtrice di riferimento

determina e comunica a Terna i valori di $E_{tras,UdD}$ di cui al comma 45.1 nonché $E_{trasno,UdD}$ di cui al comma 45.4 con riferimento al proprio ambito territoriale e alla propria area di riferimento e comunica a Terna i dati ricevuti ai sensi del comma 69.3.”;

- l. Dopo l'articolo 79, è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 79bis

Disposizioni transitorie

“79.1bis Per l'anno 2011 nella determinazione degli indennizzi automatici di cui al comma 47.1 è applicato un fattore moltiplicativo $\alpha = 0,3$.

79.2bis Gli Indennizzi di cui ai commi 47.2, 47.3 e 47.4 sono sospesi.”;

- m. Le tabelle 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti tabelle:

“Tabella 1

Corrispettivi unitari per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 15, comma 15.2

$\overline{CAP_D^{PO}}$	1,55 €/mese
$\overline{CAP_D^{PNO}}$	0,007 €/mese

Tabella 2

Corrispettivi unitari per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 15, commi 15.3 e 15.4

\overline{CAP}_F^{PO}	250 €/mese
\overline{CAP}_{UD}^{PO}	20 €/mese
$\overline{CAP}_{D50}^{PO}$	3 €/mese
$\overline{CAP}_{D400}^{PO}$	1,43 €/mese
\overline{CAP}_F^{PNO}	250 €/mese
$\overline{CAP}_{UD}^{PNO}$	20 €/mese
$\overline{CAP}_{D8.000}^{PNO}$	0,03 €/mese
$\overline{CAP}_{D64.000}^{PNO}$	0,006 €/mese

n. Sono introdotte le seguenti tabelle:

“Tabella 6

Indennizzi automatici per il mancato rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 36.2 (invio anagrafica dei punti di prelievo per Utente del dispacciamento per area di riferimento-- Ritardata Anagrafica

Impresa distributrice con numero di punti di prelievo per Area	Primo giorno lavorativo di ritardo	Secondo giorno lavorativo di ritardo	Per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo	Indennizzo massimo per ciascun mese/area/ Utente del dispacciamento
< 30.000	300 €	300 €	150 €	1.500 €
≥30.000 <300.000	600 €	600 €	300 €	3.000 €
≥300.000	900 €	900 €	450 €	4.500 €

Tabella 7

Indennizzi automatici per mancato rispetto termine di comunicazione di cui al comma 36.1 lettera a) per ciascun punto orario (invio dati di misura orari dei punti di prelievo trattati su base oraria per utente del dispacciamento per area di riferimento)- Ritardate Curve Orarie

Per giorno di ritardo	Indennizzo massimo per ciascun punto di prelievo
1 €	10 €

Tabella 8

Indennizzi automatici per mancata coerenza fra anagrafica dei punti trattati orari di cui al comma 36.2 e curve orarie di cui al comma 36.1 lettera a) - Punti Trattati Orari Divergenti

Impresa distributrice con numero di punti di prelievo per Area	Per ogni punto di prelievo trattato su base oraria incluso in una sola delle due comunicazioni	Indennizzo massimo per ciascun mese/area/ Utente del dispacciamento
< 30.000	5 €	1.500 €
≥30.000; <300.000	5 €	3.000 €
≥300.000	5 €	4.500 €

Tabella 9

Indennizzi automatici per mancata coerenza fra curve orarie inviate ai sensi del comma 36.1 lettera a) e aggregati orari di cui al comma 38.1 lettera b) per ciascuna area di riferimento - Curve Orarie Incoerenti

Per numero di punti di prelievo trattati orari inclusi nel contratto di dispacciamento	
≤ 10	500 €
> 10	1.000 €

Tabella 10

Coefficienti di pesatura dei parametri prestazionali di cui all'articolo 45

τ^{PO}	6
τ^{PNO}	6

”

3. che quanto disposto al punto 2 del presente provvedimento si applichi a partire dal mese di gennaio 2011;
4. di ripubblicare a seguire il TIS nella versione risultante dalle modifiche di cui ai precedenti punti;
5. di prevedere che Terna aggiorni e integri il Codice di Rete con le disposizioni del presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

4 agosto 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis